

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO

92.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

| INDICE | | PAG. |
|--|--|------------|
| | PAG. | |
| Missioni: | | |
| PRESIDENTE | 1108 | |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | | |
| CITARISTI ed altri: Interpretazione autentica delle lettere <i>a</i>) ed <i>e</i>) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio (2635) | 1108 | |
| PRESIDENTE | 1108 | |
| ALIVERTI GIANFRANCO | 1110 | |
| CITARISTI SEVERINO, <i>Relatore</i> | 1108, 1111, 1112 | |
| GRASSUCCI LELIO | 1109, 1112 | |
| MARTINAT UGO | 1111 | |
| REBECCHINI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> | 1111, 1112 | |
| Votazione segreta: | | |
| PRESIDENTE | 1112 | |
| | | PAG. |
| | Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| | Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia (<i>Approvato dalla Camera e Modificato dal Senato</i>) (3058-B) | 1112 |
| | PRESIDENTE | 1112, 1113 |
| | BONFERRONI FRANCO, <i>Relatore</i> | 1113, 1115 |
| | CITARISTI SEVERINO | 1114 |
| | REBECCHINI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> | 1116 |
| | STATTI DI CUDDIA DELLE CHIUSE TOMASO | 1115 |
| | TREBBI ALOARDI IVANNE | 1114 |
| | Sull'ordine dei lavori: | |
| | PRESIDENTE | 1117 |
| | ALIVERTI GIANFRANCO | 1116 |
| | GRASSUCCI LELIO | 1117 |
| | BONFERRONI FRANCO, <i>Relatore</i> | 1117 |

La seduta comincia alle 10,45.

MAURO OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Ceni Giuseppe e Tesini Aristide sono in missione per incarico del loro ufficio.

Discussione della proposta di legge Citaristi ed altri: Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio (2635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Citaristi, Moro, Sangalli, Ferrari Silvestro, Tesini Aristide, Amabile e Patria: « Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio ».

L'onorevole Severino Cesaristi ha facoltà di svolgere la relazione.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge, che ho presentato insieme ad altri colleghi, ha lo scopo di dare una interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge n. 517 del 1975, concernente il credito agevolato al commercio.

Come è noto, la lettera a) dell'articolo 8 di questa legge stabilisce che le dotazioni del fondo centrale di garanzia sono costituite dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di cre-

dito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto delle erogazioni, sullo importo originario dei finanziamenti concessi.

Il Comitato di gestione della legge n. 517, nella riunione del 19 maggio 1976 ha espresso l'avviso che il contributo dello 0,50 per cento previsto dalla lettera a) dell'articolo 8 sia da applicare alle sole operazioni di finanziamento ammesso a contributi per le quali sia stata chiesta la copertura del fondo centrale di garanzia. Anche il Comitato amministratore del fondo centrale di garanzia ha ricevuto questa determinazione.

La Corte dei conti, nell'esaminare la relazione sulla gestione del Medio-credito centrale per il periodo 1961-1975, ha ritenuto che tale interpretazione sia restrittiva ed in contrasto con la lettera della legge, che parla di trattenuta « da operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi ».

Il Mediocredito centrale, adeguandosi all'interpretazione della Corte dei conti, ha disposto che la trattenuta dello 0,50 per cento sia operata su tutti i finanziamenti ammessi a contributo. Tale interpretazione non è stata però condivisa dall'Associazione bancaria, né dal Ministero, né dal Comitato amministratore del fondo, che non ha finora modificato la deliberazione del 19 maggio 1976, anzi l'ha confermata.

Mi sembra che la deliberazione ministeriale dia una interpretazione più esatta della lettera e dello spirito della legge n. 517 del 1975. In altre parole, sono del parere che la volontà del legislatore non sia quella di stabilire la trattenuta dello 0,50 per cento su tutti i finanziamenti concessi ed erogati dagli istituti di credito in base alla legge n. 517, indipendentemente dall'ammissione al contributo statale, né quella di imporre la trattenuta dello 0,50 per cento su tutti i finanziamenti ammessi al contributo statale in base alla suddetta legge. Penso che la volontà del legislatore sia quella di pretendere tale trattenuta solamente da coloro che beneficiano della garanzia statale, in quanto tali soggetti so-

no impossibilitati ad offrire garanzie reali all'istituto di credito.

Sarebbe infatti sommamente ingiusto che coloro i quali offrono garanzie reali, ovvero garanzie con privilegio speciale, sopportandone anche le relative spese, fossero poi soggetti ad un ulteriore gravame, come lo sono giustamente coloro che tali garanzie reali non hanno la capacità di offrire. Del resto non è previsto dalla legge n. 517 il principio della mutualità tra tutti i beneficiari dei finanziamenti.

È da notare infine che il principio di far sostenere l'onere soltanto a coloro che beneficiano della garanzia statale è stato recepito anche dal decreto-legge 18 novembre 1976, n. 976, relativo al fondo di garanzia pro-alluvionati, e più recentemente dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Per quanto riguarda la ritenuta prevista alla lettera e) del citato articolo 8 si ricorda che il Comitato amministratore del fondo, su richiesta del Mediocredito centrale, ha fissato la misura nello 0,10 per cento, stabilendo che deve essere effettuata non solo sui finanziamenti che fruiscono del contributo statale, ma anche su quelli ammessi al riscontro presso il Mediocredito centrale, ai sensi della legge n. 517 del 1975. Anche questo onere, naturalmente, deve gravare solamente sui soggetti ammessi a fruire del fondo centrale di garanzia.

Per questi motivi penso che la Commissione voglia dare il suo parere favorevole a questa interpretazione autentica delle lettere a) e c) dell'articolo 8 della legge n. 517 sul credito agevolato al commercio.

Infine preannuncio la presentazione di un emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo unico del provvedimento. Esso è del seguente tenore: « Le spese per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo quote stabilite dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del tesoro ». Questo emendamento ha lo scopo di uniformare per quanto possibile le varie norme esistenti in materia di age-

volazioni creditizie. Infatti, per citare soltanto il provvedimento più noto, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla disciplina del credito agevolato al settore industriale, prevede un contributo da parte dell'associazione bancaria italiana per il funzionamento del comitato di gestione e mi risulta che la stessa associazione bancaria italiana paghi il canone del centro elaborazione dati relativo alla data presentata. Introdurre questa norma anche per quanto riguarda la legge n. 517 comporta una spesa — mi dicono — di circa 30 milioni l'anno. Preciso che il fondo verrebbe amministrato da questa associazione bancaria italiana.

Desidero ancora osservare che agli istituti di credito non verrebbe, sotto il profilo economico, nessun aggravio in quanto l'onere aggiuntivo conseguente al finanziamento del comitato di gestione sarebbe largamente compensato dalla riduzione dei contributi posti a carico degli istituti di credito, in base al secondo comma del provvedimento in discussione, nel caso che esso venisse approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LELIO GRASSUCCI. Siamo favorevoli alla formulazione dell'articolo unico in discussione considerando che ci pare giusto, razionale e logico interpretare la norma così come il relatore, onorevole Citaristi, ha esposto. Cioè a noi pare giusto che le trattenute vengano effettuate per coloro che utilizzano la garanzia. È vero che c'è un problema di mutualità; ma la mutualità è sempre un fatto volontario e non può essere impostata per legge, salvo che non ci sia un'espressione degli interessati in questa direzione. Basta ricordare che con la mutualità si vanno sviluppando in tutti i paesi forme autonome di garanzia, cooperative e consorzi e si supplisce egregiamente in questa direzione. Tant'è vero che il decreto n. 697 prevede un comma per contribuire al finanziamento del fondo di garanzia di queste cooperative e consorzi.

Ci dichiariamo però contrari all'emendamento del relatore perché, a nostro avviso, il problema di fondo è quello di riformare la legge sul credito agevolato che non è assolutamente funzionale e questo suo non funzionamento è stato più volte lamentato dalle categorie interessate e dallo stesso Governo. Tant'è vero che due anni e mezzo fa l'allora ministro dell'industria, senatore Bisaglia, ebbe occasione di presentare al Senato un disegno di legge che prevedeva una revisione profonda della legge n. 517 del 1975 sul credito agevolato al commercio. Credo che il Parlamento abbia compiuto un errore, signor presidente, nell'approvare un emendamento nella Commissione finanze e tesoro nello scorso dicembre che finanziava *tout court* per dieci anni la legge n. 517 del 1975, dimenticando che c'era a monte una discussione al Senato per modificare detto provvedimento. Il Governo aveva provveduto, discutendo col Senato, ad approvare un emendamento al primo comma dell'articolo 8 che finanziava provvisoriamente la legge n. 517, fino a quando non fosse stata approvata la riforma e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, non togliendo la possibilità di una modifica profonda della legge.

Io sono d'accordo che questa legge vada profondamente modificata, ma proprio per questo è sbagliato procedere di soppiatto, o di volta in volta, disorganicamente a modificarla. Ricordo che essa, infatti, è stata modificata già ben tre volte: la prima in occasione della discussione del bilancio di due anni fa, la seconda in occasione della discussione del decreto n. 697 e la terza quest'oggi. Mi pare invece più opportuno procedere ad una revisione organica e profonda della legge n. 517 per una trasformazione ed una riforma del commercio italiano.

GIANFRANCO ALIVERTI. Anche il nostro gruppo è favorevole a questo provvedimento di interpretazione autentica delle lettere *a)* ed *e)* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio. Lo siamo anche in virtù di una esperienza maturata

nel corso di questi anni, soprattutto per uno stato conflittuale venutosi a creare tra il comitato di gestione e la Corte dei conti.

Ritengo che se detta legge ha avuto difficoltà di avvio e soprattutto complicazioni per quanto riguarda la sua attuazione, ciò è dovuto non soltanto alle difficoltà interpretative del testo legislativo, quanto invece ad ostacoli che sono stati, a volte anche a bella posta, creati dalla Corte dei conti. Ci rammarichiamo che si sia arrivati ad una ipotesi di trattenute generali per tutte le operazioni di finanziamento, quando invece il legislatore si era cautelato in proposito. Infatti se andiamo a rileggere il testo della legge e in particolar modo i commi 4 e 7, rileviamo che non ci sarebbero stati dubbi di interpretazione qualora si fosse messo in evidenza quanto è chiaramente scritto, cioè che al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 e — si precisa — che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi. Se vi fosse stata una lettura completa e attenta dello articolo 7 in cui si istituisce il fondo di garanzia si sarebbe visto che non tutti i beneficiari dei finanziamenti debbono ricorrere al fondo centrale di garanzia, ma soltanto quei soggetti privi di garanzie reali.

Quindi se ne deduce che soltanto questi soggetti devono essere sottoposti alla trattenuta che si voleva invece estendere a tutti i soggetti beneficiari. Ciò premesso, non tanto per una non voluta esegesi, quanto perché si mette in evidenza il fatto che a volte si creano ostacoli involontariamente, visto che il comitato di gestione ha rilevato tale esigenza, noi siamo ben lieti di dare questa interpretazione autentica che, purtroppo, arriva in ritardo perché è ormai vicina la riforma generale del commercio, attualmente in discussione al Senato, nella quale mi auguro verrà inclusa la parte relativa al credito agevolato.

Comunque, tutti i contratti che dovranno essere stipulati non subiranno lo aggravio e la pesantezza di dubbi inter-

pretativi ed è anche per questo motivo che la nostra adesione alla proposta di legge è completa e totale.

Quanto all'emendamento presentato dal relatore, se per certi versi appare pleonastico, per altri versi presenta valide giustificazioni. Infatti, il comitato di gestione, contrariamente a quanto è avvenuto per altri provvedimenti di legge (cito ad esempio il provvedimento relativo al finanziamento degli autotrasportatori nel quale è indicato l'onere di spesa), non ha indicato quale sarà l'onere, in quanto ha ritenuto che le rappresentanze del comitato stesso fossero esenti da ogni e qualsiasi onere. Se per caso oneri vi dovessero essere, questi verrebbero sopportati direttamente dal Ministero.

Ciò poteva avere un senso fino a quando la legge aveva una applicazione limitata, mentre allo stato attuale mi chiedo se sia opporuno inserire un articolo che, pur avendo un certo fondamento, risulta pleonastico dal momento che, come ho già detto, ci si avvia ad una revisione della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Sono lieto di constatare l'adesione dei colleghi sulla proposta di legge. Per quanto riguarda l'emendamento, riconosco le ragioni esposte che mi sembra non si riferiscano tanto alla sostanza quanto alla procedura seguita costantemente che non permettono un coordinamento degli emendamenti specialmente in vista di una riforma organica della legge. Tuttavia, sono pienamente convinto dell'esigenza del mio emendamento con il quale certamente contribuiamo in qualche modo al contenimento di alcuni oneri che gravano attualmente sul Ministero.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo sull'opportunità del varo di questo provvedimento che fornisce un'interpretazione autentica di alcu-

ni articoli della legge relativa al credito agevolato che rappresentano una vera e propria stortura e che la rendono assai diversa da tutte le altre leggi concernenti altri fondi di garanzia.

Quanto all'emendamento del relatore, mi rendo conto delle ragioni che lo hanno spinto a presentarlo, ma ragioni di urgenza dovrebbero convincere l'onorevole Citaristi a non insistere.

Infine, circa le osservazioni dell'onorevole Grassucci, anche il Governo si augura che si giunga quanto prima ad una riforma generale dell'intermediazione commerciale e a tal fine ha presentato un provvedimento specifico attualmente all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

La trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di credito sono tenuti ad operare a sensi della lettera a) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, deve intendersi da applicare alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.

Analogamente, i contributi di cui alla lettera e) del medesimo articolo 8 si devono intendere rapportati alle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.

Il relatore, onorevole Severino Citaristi, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Le spese per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo quote stabilite dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del tesoro ».

Ugo MARTINAT. Nel concordare con il relatore, onorevole Citaristi, sull'opportunità di approvare un articolo aggiunti-

vo, dichiaro, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, il voto favorevole al provvedimento in esame, ma desidero altresì sollecitare una rapida approvazione della riforma organica della legge n. 517 del 1975. Presumibilmente, questo Governo non vivrà a lungo, ed è auspicabile, quindi, che riesca, prima, non tanto ad approvare i decreti, quanto provvedimenti come questo urgenti per l'economia italiana.

LELLIO GRASSUCCI. L'articolo unico del provvedimento in esame ha finalità puramente interpretative e rende giustizia ad un problema la cui soluzione è attesa ormai da anni. A nome del gruppo comunista, ribadisco la contrarietà all'eventualità di un articolo aggiuntivo, tanto più che già presso l'altro ramo del Parlamento è iniziata la discussione relativa alle modifiche della legge n. 517 del 1975. Riterrei opportuno, quindi, limitarci ad una norma di interpretazione autentica e non procedere ad una modifica della suddetta legge che stravolgerebbe, appunto, le finalità del provvedimento in esame.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo da me presentato, desidero precisare che con esso intendevo farmi portavoce di un'esigenza del Governo, quella cioè di contribuire ad un risparmio, che, seppur minimo, servirebbe a ridurre le spese.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Stante le difficoltà emerse, pur di non ritardare l'iter di questo provvedimento, riterrei opportuno approvarlo così come proposto.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Avendo il relatore ritirato l'emendamento, e consistendo il provvedimento di un solo articolo, sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge CITARISTI ed altri: « Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio » (2635):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Balestracci, Boggio, Bonferroni, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli, Cappelloni, Cerrina Feroni, Citaristi, Cuminetti, Dujany, Ferrari Silvestro, Graduata, Grassucci, Laforgia, Manca, Martinat, Merloni, Napoli, Olivi, Proietti, Sarri Trabujo Milena, Trebbi Aloardi Ivanne.

Seguito della discussione del disegno di legge: Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia (Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (3058-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia », già approvato dalla XII Commissione perma-

nente della Camera nella seduta del 6 aprile 1982 e modificato dal Senato nella seduta del 21 luglio 1982.

FRANCO BONFERRONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella seduta del 21 luglio il Senato ha approvato con modifiche il testo della nostra Commissione, sopprimendo il secondo comma dell'articolo 3, per cui non è più necessario il certificato preventivo per l'importazione dei giocattoli, e specificando all'articolo 4 che gli istituti, enti o laboratori debbono essere pubblici. A tal proposito faccio presente che il testo al nostro esame non è corretto, perché questa modifica all'articolo 4 non figura nello stampato.

In una seduta della nostra Commissione si erano manifestate due posizioni: chi era favorevole a generalizzare la certificazione preventiva e chi sosteneva la tesi che la certificazione preventiva avrebbe comportato gravissimi disagi soprattutto per la carenza di strutture idonee ad effettuarla, determinando anche una particolare situazione di disagio nelle sedi doganali all'atto della verifica delle certificazioni per i giocattoli importati. Poi veniva raccomandata la pubblicità delle strutture designate alla certificazione, perché l'unica struttura, oggi esistente, in grado di eseguire questi controlli sembra essere quella predisposta dalle associazioni dei produttori, il che avrebbe lasciato gli importatori e anche i piccolissimi produttori non associati all'associazione della Confindustria in una situazione di sfiducia, con il conseguente non riconoscimento di tale struttura.

Il Ministero ha promosso una riunione alla quale hanno partecipato, oltre al relatore, senatore Fracassi, anche i rappresentanti dei commercianti, degli importatori e degli industriali produttori. In quella sede, dopo ampia discussione, si è trovata una specie di compromesso per cui si accetta l'articolo 3 nel testo del Senato, e cioè la certificazione non preventiva, mettendo i produttori e gli importatori sullo stesso piano, ma si propone la seguente nuova formulazione dell'articolo 4: « La vigilanza sull'applicazione della pre-

sente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha facoltà di disporre verifiche ed accertamenti sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, sia mediante la Stazione sperimentale per la seta o la Stazione sperimentale per la cellulosa carta e fibre tessili vegetali e artificiali che si potranno avvalere della collaborazione di istituti, enti o laboratori designati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Questa proposta, formalizzata dal Ministero dell'industria, è intervenuta dopo che il Ministero ha accertato la possibilità di attrezzare rapidamente queste due stazioni sperimentali per metterle nelle condizioni di effettuare direttamente i controlli. A questo punto anche le categorie economiche, che rappresentano interessi diversi, si sono espresse nel senso di accogliere il compromesso suggerito dal Ministero, per cui faccio mia la proposta e ne raccomando l'approvazione.

Il Senato ha anche modificato l'articolo 7, ma solo ponendo il ministro dell'industria davanti a quello della sanità, per cui il contenuto dell'articolo è rimasto invariato.

Concludo rilevando che vi è grande urgenza di approvare il disegno di legge, perché il 16 febbraio scade l'ultima proroga.

PRESIDENTE. Considerato il problema sollevato dal relatore circa la modifica apportata dal Senato all'articolo 4 che non figura nello stampato, sospendo la seduta per i dovuti accertamenti.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che i rilievi mossi dall'onorevole Bonferroni hanno fondamento dal momento che è stato accertato che la tipografia ha commesso un errore nello stampare il testo trasmessoci dal Senato; infatti all'articolo 4 del testo approvato in prima lettura da questa Commissione e inviato

con il messaggio al Senato si parla di «enti o laboratori autorizzati con apposito decreto del ministro dell'industria», dizione che è stata sostituita dal Senato con la seguente: «enti o laboratori pubblici designati con apposito decreto...». Da ciò consegue che dovendo oggi noi esaminare la modifica apportata dal Senato all'articolo 4, possiamo anche discutere dell'emendamento allo stesso articolo proposto dal relatore.

IVANNE TREBBI ALOARDI. Vorrei innanzitutto ribadire che l'esigenza di arrivare all'approvazione di questa legge è urgente e indiscutibile, come già è stato sottolineato in diverse occasioni. Bisogna però aggiungere che deve trattarsi di una legge che corrisponda effettivamente alle esigenze di sicurezza dell'utenza e anche di salvaguardia della nostra industria nazionale. Desidero ricordare alla Commissione che nei vari interventi effettuati in occasione del primo esame di questo disegno di legge — e va rilevato come quella discussione portò all'interessante e importante risultato di predisporre un testo che ottenne la unanime approvazione della Commissione — come nel corso di quelli svolti il 7 ottobre, quando iniziammo l'esame delle modifiche adottate dal Senato, il gruppo comunista ha avuto modo di ribadire alcuni degli elementi fondamentali che questa legge deve contenere. Essi sono: la sicurezza del prodotto, e quindi la garanzia che il bambino e la famiglia debbono avere quando acquistano un giocattolo; la salvaguardia della industria nazionale da concorrenze pericolose e troppo facili che possono venire dall'estero; nonché da ultimo la garanzia che va data agli stessi commercianti di acquistare, per rivenderlo, un prodotto che corrisponda alle esigenze di sicurezza dell'utente. Noi non possiamo quindi accettare la soppressione del secondo comma dell'articolo 3 operata dal Senato in quanto a nostro parere essa modifica non di poco il contenuto della legge, mettendo in discussione quei tre elementi fondamentali che ne devono costituire la base.

È dunque con dispiacere, riconoscendo l'impegno del relatore come anche di altri colleghi ed anche ricordando l'impegno da noi tutti profuso per arrivare ad una votazione unanime della legge, che mi vedo costretta a dichiarare, a nome del gruppo comunista, l'impossibilità di votare a favore di questo provvedimento e a dichiarare fin d'ora la nostra astensione. La modifica apportata dal Senato è infatti sostanziale ed io invito i colleghi a riflettere sul fatto che essa mette in discussione gli elementi fondamentali di sicurezza dell'utenza e di salvaguardia della nostra industria nazionale.

SEVERINO CITARISTI. Desidero dare atto al relatore di aver compiuto uno sforzo per consiliare le diverse esigenze emerse durante la precedente discussione nell'intento di salvaguardare giustamente la sicurezza dell'utente e nello stesso tempo di non intralciare eccessivamente da un punto di vista burocratico la produzione e la commercializzazione di questi prodotti. Dopo questo doveroso ringraziamento, per ragioni non dico di opportunità ma di coerenza verso quanto io stesso ho sostenuto nel corso della precedente discussione, devo dire che forse il testo approvato dal Senato non risponde pienamente alle intenzioni che questa Commissione aveva manifestato ed agli scopi che si era prefissa di raggiungere quando ha votato il testo che ora ci torna modificato dal Senato.

Giustamente al Senato il relatore ha fatto presente che l'articolo 3 del testo approvato da questa Commissione introduceva un onere economico discriminatorio, obbligando alla certificazione della sicurezza solamente gli importatori e non i costruttori nazionali. L'obiettivo del relatore del Senato era, quindi, secondo me giustificato, ma occorre, tuttavia, tenere principalmente presenti i due scopi che sostanzialmente il provvedimento persegue, già elencati dalla collega Trebbi Aloardi, cioè dare sicurezza all'utente e dare impulso ad un settore industriale, non solo con riferimento al mercato interno, ma anche per quanto riguarda quel-

lo estero, al fine di tutelare i nostri prodotti rispetto ad una concorrenza piuttosto vivace. Ritengo, pertanto, che, senza perdere di vista lo scopo di introdurre norme più severe in materia di sicurezza di un prodotto destinato ad utenti di età minore, il testo approvato in Commissione al Senato sia da ritenersi valido, in considerazione del fatto che esso aveva il pregio di mettere sullo stesso piano costruttori nazionali ed importatori a monte dell'immissione sul mercato dei giocattoli, prevedendo che essa avvenisse in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento, che introducevano allo scopo il controllo di idonee strutture pubbliche. Tale testo, approvato in Commissione, è stato, però, modificato in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Mi chiedo se non sia il caso, per non venir meno del tutto a quanto avevamo in materia deciso in questa Commissione, di considerare l'opportunità di ripristinare lo spirito originario del testo, pur con eventuali modifiche. Faccio questa considerazione anche per il fatto che ho constatato, attraverso la lettura dei resoconti del Senato, che il Governo si era espresso favorevolmente rispetto al testo approvato dalla Commissione, sebbene abbia poi accettato le modifiche introdotte dall'Assemblea.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ha subito, non accettato queste modifiche.

SEVERINO CITARISTI. Anche in considerazione di questa posizione del Governo, pur non facendone una questione di principio, penso che in sostanza sia opportuno modificare nuovamente il testo, reintroducendo quanto di positivo conteneva la formulazione della Commissione competente del Senato.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Desidero esprimere qualche perplessità sul testo approvato in aula dal Senato, in quanto, se gli obiettivi di questo provvedimento sono quelli di assicurare garanzie di sicurezza al consumatore

finale, tale sicurezza la si può ottenere attraverso una certificazione e non attraverso una autocertificazione. Il testo approvato dal Senato in aula finisce, quindi, per snaturare le esigenze in base alle quali il provvedimento è stato sottoposto alla nostra attenzione.

Anche io, pertanto, mi domando se non sia il caso di valutare con attenzione l'opportunità di reintrodurre, quanto meno nello spirito, il testo approvato dalla Commissione competente del Senato, che più o meno corrispondeva alla impostazione da noi adottata.

Sono conscio del fatto che il Governo abbia tentato di introdurre una serie di controlli da affidare ad apposite strutture, ma non credo che ciò sia sufficiente, in mancanza di chiare indicazioni al riguardo, anche in considerazione delle difficoltà in cui versa la nostra industria del settore.

Se non risulterà possibile modificare il testo in esame nel senso che ho esposto, preannuncio fin d'ora che il mio voto non potrà essere favorevole, e che dovrò limitarmi, al massimo, all'astensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

FRANCO BONFERRONI, *Relatore*. Il disegno di legge che ci avviamo ad approvare è importante perché si riferisce a problemi di sicurezza che riguardano una utenza, quella infantile, che merita grande attenzione.

Il compromesso raggiunto sull'articolo 4 è per me positivo, perché registra l'impegno del Ministero dell'industria ad attivare due enti sperimentalmente creati allo scopo di esercitare rigorosi controlli.

L'urgenza di approvare il provvedimento in esame è fuori discussione, giungendo il 16 febbraio a scadenza la proroga del decreto ministeriale che fissa le caratteristiche tecniche dei giocattoli. Va, inoltre, sottolineato che le categorie interessate hanno mostrato di condividere sostanzialmente il nostro sforzo.

La mia conclusione è che, anche se l'introduzione di norme più severe sarebbe stata auspicabile, come hanno affermato oggi i colleghi Trebbi Aloardi, Citaristi e Stati di Cuddia, sia importante ed opportuno darci norme certe con riferimento alla materia in esame.

La valutazione che faccio in riferimento ai contatti che ho avuto relativamente alla posizione che l'altro ramo del Parlamento ha assunto su questa materia mi fa ritenere improbabile una disponibilità del Senato a muoversi su quella che forse sarebbe stata la linea più giusta, cioè quella contenuta nel testo che il Senato aveva in un primo tempo approvato in Commissione. La valutazione sull'opportunità di procedere sulla strada del compromesso relativamente all'articolo 4 o di ritornare al testo approvato dalla Commissione del Senato mi permetterei di rimetterla alla Commissione nel suo insieme.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo pienamente con le valutazioni del relatore, specie con quanto ha affermato adesso in sede di replica, e preciso che anch'io ritengo più valido oggettivamente il testo che fu varato in sede di Commissione presso l'altro ramo del Parlamento, testo che fu concordato sostanzialmente da tutti i gruppi con il Ministero dell'industria e con il Governo.

Purtroppo, in aula la maggioranza della Commissione ed il Governo si trovano in minoranza rispetto alle tesi che emersero. Non nascondiamoci dietro un dito; con il provvedimento in esame si perseguono due finalità: la sicurezza dell'utenza, un'utenza particolarmente delicata, come è stato detto, per tante ragioni di carattere demografico ed anagrafico e la difesa al meglio della produzione nazionale. C'è — non c'è dubbio — una sostanziale contrapposta visione da parte dei commercianti, degli esercenti rispetto ai produttori; è inutile negarlo. Il tentativo ricordato dal relatore — che desidero qui ringraziare, anche a nome del ministro, per il lavoro puntuale che ha svolto —

sta a dimostrare che su questo testo le categorie interessate potrebbero concordare e più facilmente esso potrebbe essere approvato dall'altro ramo del Parlamento, data anche la sua urgenza.

Certo, se la Commissione intendesse tornare al testo originario, anche per una affermazione di principio, il rappresentante del Governo, che ha sostenuto quella tesi e che la ritiene più valida, non potrebbe essere contrario; però, su un piano strettamente pragmatico e di opportunità, poiché questa formulazione è accettabile e ci sembra sufficiente a garantire al meglio gli scopi ed i fini che ci si è prefissi, se la Commissione adotterà tale soluzione, il Governo non se ne dorrà, però, poiché difficilmente esso sarebbe accettato dall'altro ramo del Parlamento, molto pragmaticamente non vogliamo essere noi ad invocare questa restaurazione.

Sull'ordine dei lavori.

GIANFRANCO ALIVERTI. A titolo cautelativo vorrei fare due rilievi di carattere formale. Il primo consiste nel fatto che, quand'anche noi ritenessimo, come del resto avevano ritenuto i senatori, migliore il testo della Commissione nei confronti di quello definitivo, dovremmo comunque prendere atto della circostanza che un pronunciamento dell'Assemblea nei confronti della Commissione assume un rilievo certamente maggiore; allora, è inutile che accordiamo la nostra preferenza ad un testo che poi non è stato approvato.

In secondo luogo, vorrei sottoporre la opportunità di un ulteriore accertamento presso i rispettivi gruppi affinché il testo che è stato concordato in sede di ministero, venga poi definitivamente approvato dal Senato e non si apra un nuovo conflitto con quel ramo del Parlamento. Pertanto, chiederei di rinviare alla prossima settimana l'approvazione del provvedimento e di consentire a tutti noi una pausa di riflessione che ci permetta di ricercare quegli elementi ai quali ho fatto cenno.

LELIO GRASSUCCI. Concordo pienamente con la proposta del collega Aliverti, anche perché ho l'impressione che la modifica che vorremmo apportare al provvedimento, con ciò stesso rimandandolo al Senato, sia di poco momento. L'unica differenza, infatti, consiste nel fatto che ci si possa avvalere di alcuni istituti autorizzati dal Ministero. Con la dizione del Senato queste due stazioni sperimentali non sono escluse; quindi secondo me non c'è necessità di stabilire per legge che debbono essere utilizzate quelle due stazioni, perché chi decide questa procedura è il Ministero dell'industria.

Ho l'impressione che la modifica sia di poca importanza; rinviando pertanto il provvedimento al Senato correremmo quei rischi che tutti conosciamo ed otterremo solo una modifica di poco conto. Se pensiamo di rinviare tale provvedimento al Senato allora concordo con la proposta avanzata dall'onorevole Aliverti, se invece pensiamo di non inviarlo potremmo andare avanti questa mattina.

A questo punto, però, un ulteriore approfondimento della questione si rende indubbiamente necessario.

FRANCO BONFERRONI, Relatore. Concordo con la proposta di rinvio della discussione allo scopo di approfondire ulteriormente la problematica; questo, naturalmente, senza ipotecare il risultato degli eventuali sondaggi che possiamo avere con tutti i gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Mi sembra che la richiesta di un rinvio della discussione sia complessivamente accolta da tutte le parti. Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,45.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO